

**BUONE PRASSI TRIBUNALE E CORTE D'APPELLO
DI TORINO, SEZIONE LAVORO**

Torino, li 28 marzo 2024

Daniela Paliaga
Presidente Tribunale di Torino
Sezione Lavoro
Presidente CSDN Torino

Clotilde Fierro
Presidente Corte d'Appello di Torino
Sezione Lavoro

Giovanna Pacchiana Parravicini
Presidente Agi Piemonte Valle d'Aosta

**BUONE PRASSI TRIBUNALE E CORTE D'APPELLO DI TORINO,
SEZIONE LAVORO**

Ferme le disposizioni di legge e regolamentari in merito al contenuto degli atti giudiziari, si concorda quanto segue.

Primo grado

Iscrizioni a ruolo telematiche

1. Si invitano gli avvocati a indicare con cura nell'intestazione dell'atto introduttivo del giudizio le parole chiave che individuano l'oggetto del giudizio in conformità a quanto previsto dall'art. 2 lett. c) D.M. 7.8.2023 n. 110, con l'espresso richiamo all'art. 441 bis c.p.c. nei ricorsi aventi ad oggetto l'impugnazione di licenziamenti con domanda di reintegrazione nel posto di lavoro;

2. Si concorda che i documenti vengano prodotti con numerazione progressiva in due cifre fino a 99, quindi aggiungendo lo 0 per i numeri da 1 a 9 (01, 02, 10, 11, 31, ecc.), e in tre cifre quando siano pari o superiori a 100 (001, 002, 010, 150 ecc.), con l'indicazione nella prima pagina del documento telematico del numero del documento, ove possibile.

3. In ordine alle modalità di indicazione dei documenti e alla loro produzione si rimanda all'art. 2 lett. f) e i) del D.M. 7.8.2023 n. 110¹. Si invitano gli Avvocati ove possibile a evitare di inserire in un unico allegato più documenti.

4. Si condivide la facoltà di allegare LUL o altri documenti particolarmente voluminosi aventi singolarmente dimensioni superiori alla capienza della singola

¹ “f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale;

[...]

i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale”.

busta telematica oppure caratteristiche incompatibili (es. video, audio, ecc.), mediante chiavette USB, finché non sarà possibile il deposito diretto nel fascicolo telematico. Di tale modalità di produzione si dovrà dare atto nel ricorso o nella memoria di costituzione al momento del deposito. Le chiavette andranno depositate appena ricevuto il n. di ruolo e prima della notificazione del ricorso e del decreto in duplice copia, una per l'ufficio e una per la controparte.

5. Per il caso di produzione di un mero stralcio del CCNL, si concorda di depositare in uno con esso il relativo frontespizio recante i dati del CCNL applicato (parti firmatarie e data).

6. In caso di notifica a mezzo pec del ricorso o di qualunque altro atto, la parte provvederà a depositare telematicamente il file **.eml* della notifica stessa con congruo anticipo rispetto alla prima udienza successiva, onde consentire la verifica della regolarità al Giudice. In caso di notifica a mezzo UUGG o in proprio, per le ipotesi di mancata tempestiva costituzione della parte convenuta, i Giudici invitano gli Avvocati a depositare nel fascicolo telematico prima della prima udienza la scansione della notificazione con relativa attestazione di conformità unitamente alla visura camerale aggiornata o certificato di residenza per la verifica della regolarità della notifica medesima.

7. Il deposito di copia cartacea dei documenti da parte di entrambi i difensori sarà curato ove possibile solo in caso di specifico invito del Giudice per singoli documenti ai fini dell'istruttoria.

8. Anche al fine di evitare la violazione dei doveri di lealtà e probità processuale, si ricorda di usare l'invio telematico solo nel rispetto del codice di procedura civile, evitando depositi di note, memorie o altri atti contenenti osservazioni in fatto e in diritto non previamente autorizzati, salva la facoltà di depositare istanze al magistrato.

9. Nel caso di più ricorsi relativi a cause che presentino profili di connessione oggettiva o soggettiva, si invitano i procuratori a depositare - ove

possibile - i vari atti nel medesimo giorno, per favorire l'assegnazione di tutte le cause connesse al medesimo Giudice in base ai criteri tabellari della Sezione.

10. Per il deposito di documenti allegati al ricorso introduttivo che ecceda la capienza della singola busta telematica (30.000 KB) e al fine di salvaguardare la contestualità del deposito del ricorso con tutti i documenti prodotti, si aderisce alla soluzione proposta dalla Cancelleria della Sez. Lavoro del Tribunale di inviare dopo la prima, una o più buste successive recanti i nomi delle parti e il numero di ruolo fittizio "100000/anno in corso", senza dover attendere la comunicazione del numero di ruolo assegnato alla causa. Al momento dell'apertura della/e busta/e successive, sarà cura della Cancelleria abbinare i documenti così prodotti al fascicolo con numero di ruolo ufficiale.

Atti telematici e cartacei

11. Nella redazione degli atti si conviene di rispettare la libertà espositiva e argomentativa dei procuratori, nel solo limite delle previsioni del codice di procedura civile e del DM 7.8.2023 n. 110.

12. I Giudici invitano gli Avvocati ad inserire eventuali istanze di riunione con altre cause connesse, questioni preliminari e/o pregiudiziali, domande riconvenzionali o chiamate in causa di terzi, nella prima pagina dell'atto dopo i dati delle parti.

13. Si invitano gli Avvocati a produrre per esteso le sentenze di merito richiamate nell'atto. Giudici e Avvocati convengono sull'importanza di rispettare la normativa privacy anche con riferimento ai precedenti giurisprudenziali utilizzati nel corso del processo. A tal fine, gli Avvocati si impegnano - sia costituendosi in giudizio, sia ove desiderino fornire al Giudice copia di ulteriori precedenti nel corso dell'udienza - a depositarne copie in cui siano stati eliminati i riferimenti ai nomi delle parti in causa.

14. In merito alla capitolazione ai fini dell'istruttoria, è lasciata ogni libertà di forma espositiva nel rispetto del codice di procedura civile, con invito agli

Avvocati a rendere evidente, ove possibile, quali siano i capitoli effettivamente dedotti ai fini della prova orale. In caso di memoria difensiva, inoltre, si invita ad indicare, ove possibile, i capitoli di prova avversari non contestati.

15. Si conviene sull'opportunità che i conteggi relativi alle domande di differenze retributive siano notificati in uno con l'atto introduttivo e che quest'ultimo coerentemente specifichi i singoli titoli richiesti e il periodo a cui si riferiscono gli importi indicati. Parallelamente si concorda che le contestazioni al conteggio allegato al ricorso, siano specifiche. Si conviene che le pagine dei conteggi non verranno considerate ai fini dei limiti previsti dal DM sulla lunghezza degli atti.

16. I Giudici invitano gli Avvocati ad inserire le conclusioni svolte al fondo degli atti nonché i nomi delle controparti nell'epigrafe.

17. Si conviene di indicare nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione di licenziamento la retribuzione globale di fatto o la retribuzione utile per il calcolo del TFR, ai fini della quantificazione della indennità risarcitoria, ciò anche per favorire le trattative nella fase della conciliazione.

Altri riti: cautelari e procedimenti ex art. 28 St. Lav.

18. Nei casi di procedimenti cautelari introdotti con atti depositati a ridosso del mese di agosto, i Giudici invitano gli Avvocati a non domandare il differimento delle prime udienze fissate in tale mese, salve le comprovate e serie ragioni di impedimento.

19. Per i casi di giudizi ordinari contenenti anche domande cautelari ex art. 700 cpc, i Giudici invitano gli Avvocati a esplicitare nell'intestazione del ricorso tale duplice natura del procedimento, adottando inoltre conclusioni coerenti.

20. I Giudici concordano con gli Avvocati sull'opportunità di precisare, nel decreto di fissazione dell'udienza nei procedimenti cautelari o ex art. 28 L.

300/1970, se il Giudice intende procedere all'audizione di eventuali informatori già alla prima udienza.

21. Si conviene che nei riti cautelari ed ex art. 28 St. Lav., al fine di consentire un effettivo svolgimento della prima udienza, ove possibile e nel caso in cui nel decreto di fissazione di udienza non sia già fissato un termine per il deposito della memoria di costituzione che consenta a entrambe le parti un effettivo esercizio del diritto di difesa, la parte convenuta anticipi almeno un giorno prima copia di cortesia della memoria costitutiva alla controparte e al Giudice.

Decreti ingiuntivi

22. I Giudici invitano i procuratori ad evidenziare, ove possibile, nelle buste paga e nelle Certificazioni Uniche o CUD le singole voci retributive di cui si chiede l'ingiunzione (mediante sottolineatura o evidenziatura del documento cartaceo prima di scansionarlo o del *.pdf)

23. Gli Avvocati chiedono che, prima dell'eventuale rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo, i Giudici invitino ad integrazioni e/o chiarimenti sulle pretese o sui documenti allegati.

24. I Giudici potrebbero prendere in considerazione la possibilità di concedere un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo per ipotesi in cui sia provata documentalmente l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro, ma manchino le ultime buste paga, sempre che vengano richieste soltanto la retribuzione base (senza straordinario o altre indennità particolari), la tredicesima e il TFR; in questo modo si potrebbe garantire una tutela giudiziaria più rapida nelle cause in cui vengono richieste retribuzioni non corrisposte.

25. I Giudici invitano gli Avvocati ad allegare all'istanza telematica ex art. 647 cpc visura camerale e/o certificato di residenza aggiornati dell'intimata/o per i casi di notifica a mezzo UUGG o in proprio, nonché l'attestazione di conformità all'originale anche quanto alla relata di notifica con tali mezzi (preferibilmente con timbro).

Prima udienza

26. Gli Avvocati convengono sull'opportunità di rispettare il principio di correttezza processuale e di procedere celermente - ferma restando la non perentorietà del termine di cui all'art. 415, comma 4, c.p.c. e sempre ove le tempistiche lo consentano - alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

27. Gli Avvocati chiedono che, nella fissazione delle prime udienze e nell'assegnazione di termini, i Giudici - salve le cause che necessitano di trattazione urgente - tengano conto del periodo estivo (dal 1° agosto al 15 settembre) e di quello compreso tra Natale e l'Epifania.

28. Gli Avvocati domandano che, ove possibile, per i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo i Giudici fissino le prime udienze in tempi più brevi rispetto alle ordinarie cause aventi ad oggetto differenze retributive.

29. Si concorda che nel decreto di fissazione della prima udienza i Giudici indichino l'indirizzo delle pagine *web* ove l'elaborato finale delle "buone prassi" sarà pubblicato, con invito ai difensori delle parti di prenderne visione.

30. Presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Torino, le udienze vengono fissate ad ora specifica e vengono tenute - salvi imprevisti - all'ora fissata. Onde evitare sovrapposizioni di udienze, pertanto, eventuali richieste di rinvio dovranno essere formulate con congruo anticipo.

31. Per il caso di Procuratori e/o parti provenienti da fuori, il Giudice valuterà la possibilità di fissare le udienze successive alla prima in tarda mattinata, per consentire agli interessati di raggiungere agevolmente il Tribunale di Torino.

32. Per il caso di ritardo giustificato di un procuratore costituito, l'avvocato/a avversario/a si impegna a contattare lo studio del Collega e ad attendere un congruo termine, avvisando di ciò il Giudice o la Cancelleria, prima che sia disposto il rinvio dell'udienza. In assenza delle parti, il Giudice valuterà

l'eventuale ordinanza ai sensi dell'art. 309 cpc decorso almeno il termine di trenta minuti senza notizie.

33. Per il caso di eventi idonei a provocare effetti sul processo (es. interruzione, sospensione, estinzione, ecc.), quali a titolo esemplificativo, decesso o fallimento di una parte, revoca o dismissione del mandato, il procuratore darà tempestiva comunicazione telematica di ciò alla controparte e al Giudice anche con i mezzi informali della email ordinaria.

34. Gli Avvocati chiedono che qualora l'udienza di discussione si concluda con l'assunzione della causa in decisione, su indicazione del Giudice l'eventuale rimessione della stessa in istruttoria sia comunicata a cura della Cancelleria.

Tentativo di conciliazione

35. Gli Avvocati, ove non compaiano all'udienza, si impegnano a far sì che il sostituto delegato abbia un'adeguata conoscenza degli atti di causa. Il Giudice, ove per giustificati motivi sappia in anticipo che all'udienza non potrà esperire il tentativo di conciliazione e intenda disporre quindi un rinvio per tale incombente, si impegna a darne informalmente notizia agli Avvocati con qualche giorno di anticipo rispetto all'udienza.

36. Gli Avvocati si impegnano a preparare il cliente - in generale - sulla funzione e sulla obbligatorietà del tentativo di conciliazione, sullo spirito con cui va affrontato, sul ruolo del Giudice in tale ambito, nonché - in particolare - sui rischi della singola causa di cui si discute.

37. Gli Avvocati convengono sull'utilità di cercare di mettere a punto con il cliente una eventuale proposta conciliativa, comunicandola - ove possibile - anche al difensore della controparte prima dell'udienza. Tutto ciò nel tentativo di permettere al Giudice di entrare subito nel vivo del tentativo di conciliazione, con maggiori *chances* di conclusione nella stessa prima udienza o comunque riducendo il numero dei rinvii a scopo conciliativo.

38. Anche nel corso del giudizio, si conviene sulla utilità che alle varie udienze sia sempre presente la parte personalmente oppure un procuratore dotato di effettivi poteri decisionali e/o della concreta possibilità di contattare chi detiene tali facoltà. Nel caso in cui venga depositata procura ex art. 185 c.p.c. in vista dell'udienza, si invita a flaggare la casella dell'urgenza perché l'urgenza venga evidenziata al momento dell'apertura della busta da parte della cancelleria. Nel caso in cui non sia possibile provvedere al deposito della procura ex art. 185 c.p.c. prima dell'udienza, il deposito nel fascicolo telematico sarà effettuato immediatamente dopo l'udienza, anche in caso di avvenuta definizione del processo.

39. Se la parte non può essere presente e non ha conferito al difensore un effettivo mandato a gestire personalmente la lite, si concorda che - ove possibile - gli Avvocati avvisino tempestivamente il Giudice e la controparte.

40. Al fine di un proficuo esperimento del tentativo di conciliazione che tenga adeguatamente conto dei reali rischi di causa, si condivide l'opportunità che prima di detto tentativo le Parti, nel rispetto e nei limiti del regime di decadenze e preclusioni di cui al codice di rito, esplicitino tutte le allegazioni e contestazioni utili.

41. Nella formulazione delle proposte conciliative, si conviene che sia le parti che il Giudice:

- indichino separatamente le somme proposte a titolo di capitale (specificando se netto o lordo) e quelle da imputarsi a concorso nelle spese di lite;
- indichino il titolo di imputazione del pagamento affinché ogni parte sia in condizione di comprendere l'entità dell'effettivo introito/esborso;
- qualora la parte intenda frazionare il pagamento in rate, lo dichiari subito indicando il numero e l'entità delle rate proposte;

- sia precisato se la disponibilità manifestata è da intendersi con formula cd. tombale, oppure no.

42. Richieste alle parti tramite i rispettivi difensori le eventuali disponibilità conciliative, in difetto di incontro delle stesse, il Giudice avanza una propria proposta conciliativa (che potrà anche coincidere con quella formulata da una delle parti) che tenga conto del rischio concreto di causa, alla luce delle eccezioni e difese sollevate dalle parti, evidenziando alle parti i rispettivi rischi e l'utilità della conciliazione.

43. In caso di concorde istanza delle parti motivata dalla necessità di valutare la concreta possibilità di definire bonariamente la controversia, il Giudice concede un differimento dell'udienza.

44. Nelle cause di impugnativa di licenziamento, laddove previsto dalla normativa vigente come circostanza utile ai fini della determinazione delle indennità di legge e qualora la memoria del convenuto contenga deduzioni in tal senso, il Giudice chiede, prima di procedere al tentativo di conciliazione, al lavoratore quanto abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative successivamente all'intimato licenziamento (*aliunde perceptum*).

45. In caso di accordi già raggiunti o, comunque, ove fosse necessario un rinvio dell'udienza per trattative, si concorda che gli Avvocati avvisino tempestivamente il Giudice, anche a mezzo posta elettronica.

46. Quando fossero interessati ad una comparizione spontanea per conciliare, gli Avvocati contattano il Giudice per verificarne la disponibilità e individuare data e ora.

47. Nel caso di raggiunta conciliazione della controversia prima dell'udienza, i Difensori provvedono alla redazione del relativo verbale in copia cartacea (che sarà consegnato e sottoscritto in udienza) e, per l'eventualità che debba essere modificato in udienza, ad inviarne il testo a mezzo posta elettronica.

Fase istruttoria

48. Qualora serva a ridurre l'attività istruttoria, si condivide l'opportunità di espletare un interrogatorio approfondito delle due parti, tendenzialmente nella medesima udienza. I Giudici consulteranno gli Avvocati per stabilire il momento dell'interrogatorio, se cioè prima o contestualmente all'escussione dei testi, a seconda della natura della causa. Si conviene sull'opportunità che sia presente un procuratore speciale informato sui fatti dedotti negli atti difensivi, anche *de relato*.

49. Si conviene che, su istanza dei difensori e valutata la complessità della causa, venga fatta la discussione sulle istanze istruttorie all'esito della quale venga emessa un'ordinanza ammissiva delle prove, che indichi quanto meno i temi da istruire. Compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, e con specifico riferimento alle cause di particolare rilievo e/o complessità, l'istruttoria sarà condotta dal giudice a cui è assegnata la causa.

50. Si condivide l'utilità di una calendarizzazione delle udienze in modo da concentrare la fase istruttoria (escussione dei testi) eventualmente "prenotando" le successive udienze, nonché l'esigenza che, in ciascuna udienza, il verbale sia immediatamente disponibile per gli Avvocati, tramite la dettatura ad alta voce o la lettura, anche frazionata, della deposizione del teste. Si riconosce l'esigenza per gli Avvocati di conoscere il contenuto del verbale.

51. I Giudici invitano gli Avvocati a portare in udienza copia cartacea degli atti e dei documenti da esibire al teste in caso di necessità, allo scopo di non chiederli in visione al Giudice a monitor.

52. Non sono ammessi depositi di documenti in corso di causa se non previamente autorizzati dal Giudice. In caso di autorizzazione, il documento verrà esibito in udienza con consegna di copia cartacea alla controparte e al giudice e con successivo deposito telematico. La controparte avrà facoltà di chiedere termine per controdedurre in ordine al documento prodotto. In ogni caso tali documenti dovranno seguire la numerazione progressiva dell'atto introduttivo.

53. In ordine alle modalità di interrogatorio dei testi, si conviene di evitare - per quanto possibile - che le domande si riducano alla mera lettura del capitolo di prova e nel contempo che esse tendano ad ottenere una generica ricostruzione dei fatti senza attenersi a quanto capitato. Nella consapevolezza dell'impossibilità di stabilire regole univoche, si condivide l'importanza di rispettare il contraddittorio in udienza e la dialettica tra esigenze della difesa e verbalizzazione.

54. Si condivide che le domande da parte degli Avvocati vengano fatte porre al teste al termine di ogni argomento della deposizione.

55. Si auspica che il teste venga adeguatamente ammonito sulle conseguenze della sua testimonianza e venga informato circa l'obbligo per il Giudice di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica nel caso in cui la testimonianza venga ritenuta falsa. Si auspica, altresì, che al teste venga chiesto in maniera esplicita se ha motivi di interesse in causa, chiarendo cosa si intenda con questa locuzione.

56. Si condivide che il confronto tra i testi possa essere uno strumento utile con l'auspicio che venga preceduto da un'adeguata rappresentazione ai testi delle conseguenze della falsa testimonianza

57. Si ricorda che in udienza è vietato l'uso di telefoni cellulari e si conviene sull'opportunità che, al termine dell'escussione, il Giudice comunichi ai testi il divieto di conferire con i testi ancora da escutere, disponendo che i testi si allontanino immediatamente e non stazionino nel corridoio davanti all'aula di udienza. Ove il Giudice ravvisasse l'opportunità di disporre il confronto tra testimoni, al termine dell'escussione, inviterà il teste ad attendere in un luogo separato rispetto a quello ove si trovano i testimoni ancora da escutere. Gli Avvocati si impegnano a dare la loro collaborazione per evitare che i testi - prima dell'udienza - si confrontino sul contenuto della testimonianza.

58. Si conviene che la C.T.U. contabile vada disposta solo dopo aver accertato che le parti non vogliano e/o siano in grado di provvedere autonomamente su sollecitazione del Giudice che indica i parametri utili.

59. Si condivide l'opportunità che il Giudice comunichi in anticipo il quesito che sottoporrà al C.T.U., valutando di concedere termine alle parti per eventuali osservazioni scritte prima dell'udienza fissata per il giuramento del C.T.U.

60. Giudici e Avvocati convengono sull'importanza dello strumento dell'accesso sul luogo di lavoro e ne auspicano un maggiore utilizzo. A tal fine i Giudici invitano gli Avvocati a limitarne la richiesta ai casi effettivamente necessari, fornendone adeguata motivazione in udienza.

61. Gli Avvocati chiedono che sia il Giudice a dichiarare chiusa l'istruttoria senza rinuncia da parte dei difensori a sentire gli ulteriori testimoni.

Udienze da remoto

62. Gli avvocati si impegnano a depositare le istanze di trattazione da remoto almeno 20 giorni prima dell'udienza, al fine di consentire il rispetto del termine di cui all'articolo 127 bis c.p.c., fatta eccezione per i casi di concomitanti impegni professionali sopravvenuti o altri casi di impossibilità. L'istanza congiunta di trattazione da remoto può essere depositata fino a 5 giorni prima dell'udienza ed in tal caso i giudici potranno disporre la conversione, tenendo ferme la data e l'ora dell'udienza, oppure rinviare la causa alla prima data utile.

63. Gli avvocati si impegnano ad avvertire le parti che si collegano da autonoma postazione che non possono registrare o videoregistrare l'udienza e devono comparire da sole, non essendo consentita la presenza di terze persone.

Trattazione scritta

64. Si ricorda che le note scritte devono essere limitate alle sole questioni per le quali esse sono state disposte.

Varie

65. Gli Avvocati auspicano che la Cancelleria continui a comunicare alle parti costituite i depositi integrativi telematici, successivi alla costituzione, nonché eventuali altri depositi di supporti contenenti file di formato non supportato o di documentazione cartacea.

66. Senza che ciò costituisca un obbligo per i Procuratori, il Giudice può richiedere, alla prima udienza, copie cartacee di cortesia di atti o di estratti di documenti che ritiene rilevanti, i quali verranno messi a disposizione all'udienza successiva. Se possibile, il Procuratore della parte convenuta reca con sé, alla prima udienza, una copia di cortesia della memoria difensiva.

67. In caso di rinvii, indisponibilità alla discussione, annunciata mancata presenza dei testimoni e/o del funzionario INPS/INAIL, intervenuto pagamento con relativa cessazione della materia del contendere, eventuali rinvii per trattative o riesame della posizione amministrativa, le parti comunicano tempestivamente (almeno qualche giorno prima) la circostanza a mezzo e-mail alle controparti ed al Giudice.

68. Ove sia necessaria o utile una richiesta di rinvio dell'udienza, la parte ha cura di ottenere preventivamente il consenso dalla controparte; in tal caso è sufficiente che il Legale istante dia atto di aver acquisito tale consenso nel presentare l'istanza.

69. È altresì possibile evitare la comparizione in udienza, previo deposito di istanza nel fascicolo telematico, con concessione del rinvio "fuori udienza" da parte del Giudice.

70. L'istanza di differimento dell'udienza potrà essere proposta solo telematicamente e non attraverso e-mail ordinaria inviata direttamente al Giudice; la e-mail potrà al più valere quale invio di comunicazione di cortesia.

71. Si ricorda l'importanza di indicare nell'atto introduttivo l'effettivo valore della controversia o quanto meno lo scaglione tariffario, anche ai fini della liquidazione delle spese, e, per i convenuti, l'onere di contestarlo tempestivamente, in caso di inesatta indicazione.

72. Gli Avvocati si impegnano reciprocamente a non notificare le sentenze, ai fini della decorrenza dei termini brevi di impugnazione, dal 15 luglio al 15 settembre e dal 20 dicembre al 7 gennaio, se non nei casi di urgenze particolari o espresse richieste da parte dei clienti.

Questioni specifiche relative alle cause previdenziali

Fermo quanto sopra concordato in materia di giudizio ordinario del lavoro in quanto compatibile con lo specifico oggetto, per le cause previdenziali si conviene inoltre quanto segue

73. In caso di particolari ed eccezionali esigenze, laddove vi sia iscrizione a ruolo o costituzione tramite deposito telematico, delle produzioni si fornisce una copia di cortesia dei documenti già depositati, su supporto ottico non modificabile (cd-rom o dvd-rom) alla controparte o al Giudice che ne faccia richiesta, quando la mole della documentazione sia eccessiva.

74. L'INPS si impegna ad inserire in un unico documento l'avviso di addebito, la relata di notifica e, se possibile e rilevante (in forza di eccezioni di prescrizione sollevate dalla controparte), l'atto interruttivo della prescrizione, in un unico file pdf o mediante compressione di più file in un unico file .zip. e a nominare le singole produzioni in modo da renderle immediatamente riconoscibili (per esempio: "avviso di addebito emesso il ...", "notifica dell'avviso emesso il ...")

75. Viene raccomandato all'Ente Riscossore (ADER) di produrre all'interno di un unico file zip la cartella di pagamento, la relata di notifica ed eventuali atti interruttivi della prescrizione. Si auspica che l'atto interruttivo della prescrizione e la sua notifica vengano prodotti più volte in allegato ad ogni singolo avviso di addebito o cartella quando esso si riferisca a più cartelle/avvisi, limitatamente agli avvisi o alle cartelle per le quali sia stata sollevata eccezione di prescrizione.

76. Si auspica che nei giudizi di opposizione a cartella/avviso di addebito gli Avvocati inseriscano nei propri atti introduttivi un prospetto riepilogativo che

rechi, per ogni cartella/avviso, l'indicazione dell'eventuale atto o degli eventuali atti interruttivi della prescrizione ad essa/o riferiti e le relative date di notifica.

77. In attesa dell'individuazione delle caselle di posta certificata dedicate alle notifiche e delle relative determinazioni del Ministero della Giustizia, si suggerisce di notificare gli atti introduttivi dei giudizi nei confronti dell'I.N.P.S., fermo restando quanto stabilito dalla legge riguardo alla sede cui deve essere indirizzata la notifica, anche alla PEC delle Direzioni Provinciali dell'Istituto oltre, eventualmente, a quella della Segreteria del Direttore Generale, individuabili sul sito dell'I.N.P.S.

Procedimenti per A.T.P.

78. Per il riconoscimento dei benefici della legge 104/1992 sull'handicap si conviene che vengano fissati termini più brevi per la prima udienza e che si invitino i CCTUUI a fissare quanto prima la data di inizio delle operazioni peritali; i Giudici concedono un termine breve per il dissenso.

79. L'istanza di liquidazione della parcella con gratuito patrocinio va inviata nei termini stabiliti per il dissenso.

80. Nei giudizi di opposizione ad ATP, gli Avvocati si impegnano a segnalare la necessità di tale indicazione al momento della discussione.

Gestione udienze previdenziali

81. Si conferma la prassi di fissare un'udienza dedicata alle sole cause previdenziali INPS/INAIL, ove possibile, anche nel caso in cui la causa non sia comune ai due Enti.

82. Nel caso di prima udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. l'I.N.P.S. potrà redigere le proprie note anche in calce alla memoria con la quale si costituisce in giudizio, così compendiando le proprie difese in un unico atto.

83. I giudici possono autorizzare la visita domiciliare già al momento del conferimento dell'incarico se segnalato dalla parte ricorrente mediante apposita istanza corredata dal certificato di intransportabilità emesso dal medico di base.

84. Il Giudice chiede al CTU di redigere verbale delle operazioni peritali, sottoscritto dalle parti presenti, le quali ricorderanno l'incombente al CTU all'inizio delle operazioni.

Pagamenti spese lite

85. L'INPS fa presente che la richiesta di distrazione delle spese in favore del Procuratore consente all'Ente di semplificare gli adempimenti amministrativi e di velocizzare, pertanto, i pagamenti delle spese di lite.

86. Per quanto riguarda la dichiarazione art. 152 disp. att. c.p.c. (esenzione pagamento delle spese legali nelle cause previdenziali), si ritiene ottimale la compilazione del modulo con la composizione del nucleo familiare e di eventuali conviventi (ad es. more uxorio), indicando esattamente la soglia di legge entro la quale si ha l'esenzione, come da modello predisposto. Gli Avvocati si impegnano a segnalare la richiesta di esenzione in sede di discussione.

Giudizio di appello

Atti difensivi

87. Con riferimento agli atti introduttivi ed alle memorie difensive, resta fermo quanto già definito nel Vademecum per Avvocati sui depositi telematici pubblicato sul sito della Corte d'Appello di Torino (http://www.distretto.torino.giustizia.it/documentazione/D_13679.pdf). In particolare, si richiama l'attenzione sulla completezza dei dati all'atto dell'Iscrizione a Ruolo: individuazione esplicita dell'oggetto del giudizio con il relativo codice (possibilmente evitando "altre ipotesi"); codice fiscale di tutti i difensori e di tutte le parti assistite; valore della controversia;

88. Per quanto più specificamente attiene la redazione degli atti, tenuto conto di quanto previsto dal D.M. 110/2023 si raccomanda quanto di seguito specificato: l'indicazione delle parole chiave, possibilmente nel numero massimo di venti, che consentano l'individuazione dell'oggetto del giudizio; si ritiene di grande utilità - non esclusivamente in ipotesi di deroga ai limiti dimensionali dell'atto (art. 5 DM 110/2023) - la redazione di un indice sommario, nel quale preferibilmente ogni voce sia dotata di collegamento ipertestuale alla parte dell'atto corrispondente per consentire a tutte le parti (Difensori e Giudici) una migliore individuazione dei temi rilevanti e favorire una più organica lettura degli atti prodotti in causa a beneficio della efficienza del processo; si richiama particolare attenzione alla numerazione progressiva di ciascun documento e alla descrizione, nonché, laddove siano citati nel corpo dell'atto, è utile che vi sia un esplicito richiamo ai documenti (con indicazione del numero) e che sia inserito, per i depositi telematici, il collegamento ipertestuale ai documenti medesimi.

Comunicazioni

89. Si richiede ai difensori (avendo cura di aggiornare i dati e di comunicare alla Cancelleria eventuali modifiche dovessero intervenire nel corso del processo) di indicare nel ricorso in appello o nella memoria di costituzione il numero di telefono, nonché il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica, presso i quali potranno essere effettuate eventuali comunicazioni nel corso del procedimento.

90. Si richiede agli Avvocati di ritirare tempestivamente i fascicoli di parte dopo la definizione della causa.

Gestione delle udienze e articoli 127 bis e 127 ter cpc

91. Le cause per le quali i difensori dichiarano di volere effettuare una discussione più ampia del semplice richiamo alle difese già in atti, indipendentemente dall'ordine di chiamata delle cause nella giornata di udienza, verranno chiamate in coda alle udienze in calendario.

92. Il Collegio, informerà preventivamente i difensori laddove ritenga necessaria la discussione nei casi previsti dall'art. 436bis c.p.c., in particolare in merito alle questioni relative all'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c..

93. I difensori che dovessero arrivare da altri Tribunali possono chiedere - mediante comunicazione inviata per conoscenza anche all'avvocato avversario - di far slittare la propria udienza in coda all'ordine del calendario, così da consentire loro di raggiungere la Corte d'Appello la mattina stessa dell'udienza.

94. Fermo quanto previsto dall'art. 127 bis cpc, primo comma, il Collegio accoglie l'istanza congiunta delle parti, o di una sola parte, che abbia acquisito il consenso dell'altra, nella quale è chiesto che l'udienza sia svolta mediante collegamenti audiovisivi. L'istanza, salvo gravi motivi, deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'udienza.

95. Si ritiene che l'art. 127 ter cpc non sia compatibile con il rito del lavoro in quanto la sostituzione dell'udienza con il deposito delle note scritte comporta inevitabilmente il venir meno del principio di concentrazione del processo (caratteristica fondamentale del processo del lavoro) e l'eliminazione del dispositivo che deve essere letto nella medesima udienza in cui le parti hanno discusso la causa.

Conciliazioni, rinvii ed impedimenti

96. I difensori si impegnano a comunicare tempestivamente al Consigliere relatore tramite e-mail (all'indirizzo: nome.cognome@giustizia.it, componendo l'indirizzo con il nome e il cognome del giudice) l'avvenuta conciliazione della causa o, comunque, ogni altro evento in considerazione del quale sarà chiesto il rinvio della causa ad altra udienza (ad es.: richiesta di rinvio per la pendenza di trattative, per impedimento del difensore, per riunione ad altra causa pendente, per discussione congiunta con altra causa pendente, per adesione del difensore ad un'astensione collettiva dalle udienze, per dismissione o revoca del mandato difensivo) o dovrà essere disposta l'interruzione del giudizio (ad es.: fallimento, morte o perdita della capacità della parte o del difensore).

97. Saranno considerati legittimo impedimento del difensore - a titolo meramente esemplificativo e se attestati da idonea documentazione - i seguenti eventi: la malattia, la gravidanza, il puerperio, la necessità di allattamento e la concomitanza di altro impegno professionale documentato per partecipazione ad udienze.

98. Pur precisando che il mero rinvio non è istituto previsto dal codice di procedura civile, la Corte provvederà tempestivamente fuori udienza - con decreto comunicato via PEC ai difensori - nei casi in cui ritenga di disporre il rinvio della causa ad altra udienza (per impedimento o astensione del relatore, o di altro componente del collegio in caso di collegio vincolato, per riunione ad altra causa pendente, per discussione congiunta con altra causa pendente); ove non sia possibile provvedere fuori udienza, comunicherà tempestivamente ai difensori, via posta elettronica o per telefono, che il rinvio sarà disposto in udienza.

99. Il Consigliere relatore comunicherà tempestivamente alle Parti, anche per il tramite della Cancelleria, il proprio eventuale impedimento a svolgere l'udienza.

Formalizzazione della conciliazione stragiudiziale e tentativo di conciliazione

100. I difensori comunicheranno appena possibile alla Cancelleria o direttamente al Consigliere relatore se abbiano già raggiunto una conciliazione che debba solo essere formalizzata avanti la Corte e chiedendo, se lo ritengono utile ai fini della conciliazione stessa, di poter fissare un'udienza anticipata per la formalizzazione dell'accordo.

101. Laddove le Parti lo ritengano utile, potrà essere richiesto al Consigliere relatore di richiedere la comparizione personale delle parti per svolgere, nella prima udienza utile, un tentativo di conciliazione. La richiesta potrà essere fatta mediante semplice comunicazione inviata via e-mail con in copia tutti i difensori delle parti in causa.

102. Nell'ipotesi in cui le Parti che abbiano raggiunto una conciliazione non intendano formalizzarla in udienza, avviseranno concordemente e tempestivamente la Cancelleria della Corte dell'abbandono del procedimento.

Consulenza tecnica d'ufficio

103. I difensori delle Parti, in caso di richiesta CTU, potranno formulare una proposta di quesito.

104. Nell'ordinanza che dispone l'espletamento di una CTU, la Corte provvederà a formulare il quesito e, se possibile, a nominare il CTU; le parti potranno depositare in via telematica eventuali richieste di modifica del quesito, con congruo anticipo rispetto all'udienza fissata per il giuramento. All'udienza la Corte, tenuto conto di tali richieste, deciderà se modificare o meno il quesito prima di conferire l'incarico al CTU.

105. Il CTU avrà cura di: a. segnalare eventuali cause di incompatibilità; b. preavvisare il Consigliere Relatore e le Parti, in caso di suo impedimento a comparire all'udienza fissata per il giuramento; d. depositare la richiesta di liquidazione dei compensi all'atto del deposito della relazione peritale, avendo cura di specificare il valore di causa, le vacanze, le norme della tariffa utilizzate per la redazione della parcella, le eventuali ragioni di complessità dell'incarico.

106. La liquidazione avverrà non prima dell'udienza di discussione, nella quale le Parti potranno discutere anche in ordine ai criteri di liquidazione esposti dal CTU.

Appello incidentale

107. In ipotesi di costituzione in giudizio con formulazione di Appello incidentale, la parte nei cui confronti è stato proposto appello discuterà in udienza la propria replica.

108. Qualora le questioni oggetto dell'appello incidentale siano di particolare complessità, su istanza congiunta delle parti, la Corte valuterà di concedere un

termine per il deposito di note di replica alla parte nei cui confronti è proposto appello incidentale. Nel caso il termine non sia concesso, la medesima parte potrà chiedere che siano inserite note a verbale riferite esclusivamente all'oggetto dell'appello incidentale.

Uso toga

109. Si ricorda che in udienza davanti al Collegio riunito occorre indossare la toga e la pazienza.